

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MITROTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1984

Disciplina giuridica per l'assegnazione e la gestione degli alloggi demaniali costruiti a Trieste dall'Amministrazione militare alleata

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione militare alleata del Territorio di Trieste ha provveduto alla costruzione di 500 alloggi allo scopo di fornire l'abitazione ai dipendenti civili e militari anglo-americani chiamati a prestarvi servizio.

Con il passaggio all'Amministrazione italiana, tali alloggi, con caratteristiche strutturali diverse (talune anche di lusso), vennero acquisiti al demanio dello Stato ed assegnati in locazione ai dipendenti civili e militari italiani ivi chiamati a prestare servizio.

Tali assegnazioni furono tutte condizionate dalla prestazione *in loco* di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni.

Infatti, i relativi contratti di concessione demaniale a termine, stipulati con gli assegnatari, per un canone di favore, contenevano l'esplicita clausola risolutiva sia nel caso di trasferimento del dipendente ad altra sede di servizio, sia nel caso di cessazione del rapporto di servizio con l'amministrazione di appartenenza.

Con la sopravvenuta legge 21 marzo 1958, n. 447, il Governo è stato delegato ad emanare norme per la cessione in proprietà, a favore degli assegnatari, degli alloggi di tipo popolare ed economico costruiti o da costruire a totale carico dello Stato, ovvero con il suo concorso o contributo, con la esplicita esclusione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione *in loco* di un determinato servizio presso la pubblica amministrazione.

Tale esclusione è stata conseguentemente ribadita dalle norme di attuazione della predetta legge, e cioè dall'articolo 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Ciò nonostante, taluni dirigenti locali, interessati ad ottenere la cessione in proprietà dell'alloggio, che sapevano essere stato loro concesso in locazione per motivi di servizio e pertanto escluso dalla cessione in proprietà, nell'esercizio delle loro funzioni, con interesse privato in atti d'ufficio, rappresentarono in sede centrale che si trat-

tava nella specie di alloggi popolari, costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti e, pertanto, cedibili in proprietà ai richiedenti.

In base alla predetta falsa rappresentazione della particolare realtà locale, la direzione generale del demanio, pur consapevole della preclusione normativa e della pubblica utilità di conservare allo Stato la proprietà di tali alloggi, ne dispose la cessione in vendita ai predetti dirigenti che, per primi, avevano presentato la relativa domanda, ad un prezzo indebitamente fissato al 50 per cento del costo di costruzione degli alloggi medesimi.

Successivamente, il Ministero delle finanze, avendo accertato l'illegittimità della predetta determinazione, dispose l'adeguamento del prezzo al valore venale al momento della vendita degli alloggi.

Tale disposizione provocò la reazione di una parte degli interessati e la conseguente opposizione in sede giudiziaria alla richiesta dell'amministrazione che, perciò, sospese il perfezionamento delle operazioni di vendita in attesa della definizione della controversia, intervenuta con la sentenza n. 835, in data 11 febbraio 1982, della Corte suprema di cassazione, che respinse il ricorso, stante la invalidità del negoziato stipulato in violazione di una norma di legge.

Nel frattempo, il Ministero delle finanze aveva interpellato in merito il Consiglio di Stato, il quale, con parere n. 493 del 1981 in data 23 febbraio 1982, richiamata l'esclusione sancita dall'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, conseguente alla concessione in locazione degli alloggi predetti alla condizione della prestazione *in loco* di un determinato servizio presso la pubblica amministrazione, ha ritenuto che gli immobili in questione, sussistendo la predetta condizione, debbano rimanere di proprietà del demanio.

A tal punto, mentre l'amministrazione si accingeva a disporre le azioni necessarie al recupero della proprietà degli alloggi illegittimamente alienati, gli interessati sono riusciti ad indurre un gruppo di parlamen-

tari locali a presentare, in data 20 ottobre 1983, una incauta proposta di legge (atto Camera n. 690) di « interpretazione autentica » dell'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sostanzialmente intesa ad eludere la persistente esclusione dalla cessione in vendita degli alloggi medesimi, sancita dalla legge 21 marzo 1958, n. 447, e dal conseguente decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Una relazione omissiva e reticente della prospettata questione ed un esame, avanti alla Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati, non fondato su di una obiettiva e documentata valutazione della questione medesima hanno portato all'approvazione della predetta proposta di legge, nonostante le perplessità emerse al riguardo.

Analoghe perplessità sono state manifestate anche nel corso dell'esame di tale proposta avanti alla Commissione lavori pubblici del Senato (disegno di legge n. 871), in particolare per la rilevata inammissibilità che lo Stato alieni le sue proprietà sotto costo, atteso che la prospettata vendita verrebbe disposta in base al valore venale degli alloggi alla data della inammissibile domanda di riscatto presentata dagli interessati nel 1964.

Risulta quanto meno singolare che i presentatori della predetta proposta non abbiano compreso che un comportamento dell'amministrazione, giudicato illegittimo in sede giudiziaria, non poteva e non può assolutamente giustificare un intervento parlamentare inteso ad estendere un beneficio illecito anche a quanti ne erano stati cautelatamente esclusi, e che il solo intervento parlamentare ammissibile in simili fattispecie era ed è quello di ribadire l'obbligo di osservare e di far osservare le leggi dello Stato vigenti in materia.

E ciò in particolare allorchè, come nel caso in argomento, una costante giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione abbia escluso qualsiasi dubbio interpretativo, ribadendo, anche di recente, con sentenza della sezione I n. 3305 in data 30 maggio 1984, che l'alloggio conferito in godimento

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla pubblica amministrazione ad un proprio dipendente (nella specie dall'amministrazione delle poste ad un portalettere) è qualificabile come alloggio di servizio, al fine dell'esclusione del diritto di conseguire la cessione in proprietà, a norma dell'articolo 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, non soltanto quando l'assegnazione sia stata disposta *intuitu ministerii*, cioè in stretto collegamento con le funzioni espletate dal dipendente, ma in ogni caso in cui l'assegnazione medesima risulti comunque condizionata dalla prestazione di una determinata attività presso gli uffici dell'amministrazione ubicati nel luogo in cui si trova l'immobile.

E tale era ed è il caso in argomento, sul quale i presentatori locali del predetto disegno di legge non potevano ignorare che, fra l'altro, è pendente sia una inchiesta della procura della Repubblica di Trieste, per l'accertamento delle responsabilità penali, sia una inchiesta della procura generale della Corte dei conti, per l'accertamento delle responsabilità per il danno erariale conseguente all'illegittima alienazione di una parte degli alloggi demaniali in questione, da recuperare alla proprietà dello Stato.

Pertanto, al fine di evitare ulteriori ingiustificate perplessità circa l'addotta possibilità di disporre la cessione in vendita degli alloggi in argomento, è stato predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli alloggi demaniali, costruiti a Trieste dall'Amministrazione militare alleata, concessi in locazione a dipendenti civili e militari dello Stato, con contratti a termine di concessione demaniale contenenti la clausola risolutiva sia nel caso di trasferimento del dipendente ad altra sede di servizio, sia nel caso di cessazione del rapporto di servizio con l'amministrazione di appartenenza, sono esclusi dalla cessione in proprietà, a norma dell'articolo unico della legge 21 marzo 1958, n. 447, e dell'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Per l'assegnazione e la gestione dei predetti alloggi, si applicano le norme vigenti per gli alloggi demaniali.